



**CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE A LAUREATI E  
LAUREATI SPECIALISTI, NON MEDICI, AMMESSI ALLA FREQUENZA DI CORSI  
PRESSO LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE. ANNO ACCADEMICO 2008/2009**

**Scadenza 16/01/2012**

**DEFINIZIONI**

Ai sensi del presente Bando si intende:

- a) **per contributo regionale**, l'intervento economico finalizzato a favorire la specializzazione di laureati non medici, in possesso del titolo, diploma di laurea (ante DM 509/99) - laurea specialistica/magistrale (ex DM 509/99 e succ. modifiche), che consenta l'accesso ad un profilo professionale compreso nel ruolo sanitario, non inibente l'attività lavorativa e cumulabile a premi, assegni o benefici comunque corrisposti da altri enti;
- b) **per Dichiarazione sostitutiva unica ISEE**, i dati forniti al CAF per determinare la situazione economica del nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata, ai sensi del decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni;
- c) **per certificazione ISEE**, l'attestazione contenente le informazioni relative a: dati presentati con la Dichiarazione Sostitutiva Unica, indicatori calcolati, valore della scala di equivalenza applicato e date di presentazione, trasmissione e scadenza.
- d) **per domanda di contributo**, la richiesta redatta dall'interessato ai sensi del DPR 445/2000 – corredata da copia di documento di identità in corso di validità – contenente le informazioni e la documentazione richieste dal Bando, obbligatoriamente secondo il modulo predisposto dall'ufficio Benefici ed Interventi e scaricabile dal sito internet dell'Esu. La domanda dovrà essere compilata indicando il codice IBAN del proprio conto corrente ai fini dell'accredito del beneficiario.

**ARTICOLO 1**

**Generalità**

1. Sono destinatari del presente bando di concorso i laureati non medici iscritti in possesso, se prevista, dell'abilitazione all'esercizio professionale, ammessi alla frequenza del primo anno di corso presso la Scuola di Specializzazione in **Psicologia del ciclo della vita dell'Ateneo di Padova**.
2. I contributi sono concessi, sulla base di parametri di selezione costituiti dal punteggio conseguito al concorso di ammissione alla scuola di specializzazione e dalla condizione economico/patrimoniale, come evidenziato **in allegato** al presente bando.
3. Il contributo è concesso annualmente per l'intera durata del corso sulla base delle verifiche e delle certificazioni prodotte circa la continuità di iscrizione e la frequenza per il periodo di riferimento. La corresponsione del contributo è subordinata all'accertamento del relativo finanziamento stanziato annualmente dalla regione Veneto.
4. L'idoneità al contributo e la sua corresponsione è subordinata alla sottoscrizione in sede di domanda dell'impegno a prestare servizio, in caso di assunzione, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale per un periodo non inferiore a cinque anni continuativi da iniziarsi entro dieci anni a decorrere dalla data di conseguimento della specializzazione. Per Servizio Sanitario Regionale si fa riferimento alle Aziende Sanitarie regionali pubbliche e agli enti e strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate dalla Regione Veneto.

## ARTICOLO 2

### Condizioni di ammissibilità

1. Possono partecipare al concorso i laureati (vecchio ordinamento) ed i laureati specialisti (nuovo ordinamento) non medici, in possesso sia del titolo di studio conferito dalla Facoltà di Psicologia che per l'anno accademico 2008/2009 risultano iscritti al primo anno di corso della Scuola di specializzazione attivata presso l'Ateneo di Padova:

<b>Scuola di Specializzazione</b>	<b>Laurea (Vecchio Ordinamento)</b>	<b>Laurea Specialistica/Magistrale</b>
Psicologia del ciclo di vita	Psicologia	Psicologia (classe 58/S)

1. Sono esclusi dall'assegnazione del contributo:

- a) gli studenti che intendono conseguire il secondo diploma di specializzazione di area medica;
- b) gli studenti che non abbiano sottoscritto l'impegno a prestare servizio, in caso di assunzione, nell'ambito del servizio sanitario per un periodo non inferiore a cinque anni continuativi.

## ARTICOLO 3

### Piano di intervento

Ai sensi della legge regionale n. 16/2002 e della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3592 del 28 novembre 2003, come successivamente modificata ed integrata, l'idoneità al beneficio economico è attribuita a laureati (vecchio ordinamento) e laureati specialisti (nuovo ordinamento) iscritti al primo anno del corso di specializzazione. Sulla base del fabbisogno formativo regionale sono state individuate con delibera della Giunta Regionale n° 2864 del 30/11/2010 di seguito le scuole di specializzazione ed il relativo numero di contributi:

<b>SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE</b>	<b>NUMERO CONTRIBUTI ATTRIBUIBILI</b>
Psicologia del ciclo della vita	<b>2</b>

## ARTICOLO 4

### Domanda e Termine di presentazione

- 1) La Domanda è composta da:
  - a. Modulo di partecipazione (scaricabile dal sito internet aziendale [www.esu.pd.it](http://www.esu.pd.it));
  - b. Attestazione ISEE per l'anno 2009 (ottenibile gratuitamente presso un qualsiasi CAAF);
  - c. Fotocopia in carta semplice di un documento di riconoscimento avente valore legale in corso di validità
- 2) Il Modulo di partecipazione comprende la sezione, che deve obbligatoriamente essere sottoscritta pena l'esclusione dal Concorso, relativa agli impegni che il candidato assume nei confronti del Servizio Sanitario Regionale e dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio - ESU - di Padova. Contiene inoltre l'indicazione del codice IBAN del conto corrente dell'interessato, che dovrà essere compilato pena l'esclusione dal concorso.
- 3) Le Domande debbono essere consegnate a mano o spedite, a mezzo raccomandata A.R., all'ESU di Padova – Ufficio Benefici ed Interventi – Via S. Francesco 122 – 35121 Padova **entro il 16/01/2012**. In caso di invio per posta farà fede la data del timbro postale di partenza.



## ARTICOLO 5

### Formulazione e pubblicazione delle graduatorie

1. Per la concessione del contributo, fino alla concorrenza del numero previsto dal piano degli interventi sopra descritto, si terrà conto delle graduatorie di riferimento formulate dall'Università di Padova, in base al punteggio ottenuto da ciascun candidato nel concorso di ammissione alla Scuola di specializzazione, e dell'Indicatore ISEE, calcolato sui redditi percepiti nell'anno solare 2008, certificante le condizioni economiche del richiedente.
2. A parità di merito la preferenza verrà attribuita al candidato in possesso dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore. A parità di merito e reddito la preferenza sarà determinata dalla minore età.
3. L'elenco provvisorio dei potenziali beneficiari sarà affisso all'Albo Ufficiale dell'ESU, in via San Francesco 122, entro il **27/01/2012**.
4. Eventuali errori riscontrati, ovvero la mancata presenza nella graduatoria, andranno segnalati entro e non oltre le ore 13,30 del **3/02/2012**, all'ESU di Padova - Ufficio Benefici ed Interventi – Via San Francesco, 122 . Ogni segnalazione fuori termine non sarà considerata .

La graduatoria definitiva degli aventi diritto sarà esposta all'Albo ufficiale dell'ESU di Padova, Via S. Francesco, 122 entro il **8/02/2012**. Le graduatorie saranno consultabili anche sul sito internet [www.esu.pd.it](http://www.esu.pd.it).

**L'Esu non invierà alcuna comunicazione scritta agli interessati circa l'esito del concorso**

## ARTICOLO 6

### Ammontare del contributo e modalità di pagamento

1. Il contributo regionale ammonta a **12.500,00** Euro (compresa IRAP), al lordo delle ritenute Irpef, viene erogato annualmente e per tutta la durata legale del corso, purchè dalle verifiche e dalle certificazioni prodotte risultino la continuità di iscrizione e la frequenza per il periodo di riferimento. Il diritto a percepire il contributo, pertanto, si perfezionerà all'atto dell'iscrizione all'anno di corso successivo o al raggiungimento della specializzazione. **L'erogazione del contributo agli studenti iscritti al primo anno avverrà entro il 29/02/2012.**
2. La corresponsione del contributo per gli anni successivi è subordinata all'accertamento del relativo finanziamento stanziato annualmente dalla Regione Veneto.
3. Ove, durante lo svolgimento del primo anno di corso l'assegnatario del beneficio economico abbandoni gli studi o non rinnovi l'iscrizione al secondo anno, ad esso subentrerà nel godimento del contributo finanziario, il candidato risultato idoneo *al concorso di riferimento*, la cui posizione nella graduatoria risulterà essere immediatamente successiva al rinunciatario, purchè adempia alle condizioni sopra previste.
4. Durante la sospensione del periodo di formazione a causa di impedimenti temporanei quali: servizio militare, gravidanza, missioni scientifiche e malattia superiore a 30 giorni continuativi nell'anno accademico, il contributo regionale viene sospeso per essere poi riattribuito ove ne ricorrano i presupposti. L'interruzione della formazione specialistica superiore a 30 giorni per cause diverse da quelle ora descritte determina la cessazione dell'erogazione del contributo a far data dall'interruzione stessa.
5. Il trasferimento di uno specializzando, titolare del contributo regionale, ad un'altra Scuola della medesima o di altra sede universitaria, determina la perdita del beneficio economico.

## ARTICOLO 7

### Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari di contributo regionale che, entro dieci anni dal conseguimento della specializzazione, prendano servizio nell'ambito del servizio sanitario regionale debbono tempestivamente comunicare gli estremi dell'assunzione, ed eventuali successivi eventi (trasferimenti, dimissioni, ecc..) all'ESU di Padova – Ufficio Benefici ed Interventi – Via S. Francesco 122 – 35121 Padova.



- Il beneficiario, inoltre, deve comunicare ai suddetti Uffici eventuali variazioni del proprio recapito rispetto a quello dichiarato nella Domanda di partecipazione.
2. La corresponsione del contributo è subordinata alla sottoscrizione in sede di domanda dell' impegno a prestare servizio, in caso di assunzione, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale per un periodo non inferiore a cinque anni continuativi da iniziarsi entro dieci anni a decorrere dalla data di conseguimento della specializzazione. Per Servizio Sanitario Regionale si fa riferimento non solo alle aziende sanitarie ma anche agli enti e strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate dalla Regione Veneto).
  3. Qualora, successivamente all'assunzione, il beneficiario del contributo receda volontariamente dal rapporto di lavoro con un ente del Servizio Sanitario Regionale, antecedentemente al quinto anno continuativo, lo stesso è tenuto alla restituzione percentuale di quanto ricevuto. La somma da restituire è pari al 20% del contributo annuale, per ogni anno, o frazione superiore a mesi sei, di servizio non prestato, maggiorato degli interessi legali.
  4. L'ufficio Benefici ed Interventi svolgerà l'attività di accertamento a campione e determinerà l'ammontare del contributo da restituirsi nel limite di cui sopra.
  5. La mancata osservanza dell'obbligo di comunicazione della situazione occupazionale e delle variazioni di residenza comporterà per il laureato specializzato la restituzione del 20% di quanto complessivamente percepito maggiorato degli interessi legali. In caso di inottemperanza dell'obbligo di restituzione l'importo dovuto sarà recuperato secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
  6. Qualora, da controlli effettuati dall'Esu, emerge la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate, che hanno dato seguito al contributo, il dichiarante decade dai benefici conseguiti e può essere perseguito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

## ARTICOLO 8

### Controlli

L'Esu di Padova verificherà la reale condizione dello studente e, nel caso riscontri la non veridicità di quanto autocertificato, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, procederà all'immediata revoca del contributo assegnato, al recupero di quanto, eventualmente, già concesso ed, infine, ciò comporterà l'esposizione all'azione di risarcimento danni da parte dei controinteressati. A tal fine, oltre a richiedere allo studente tutta la documentazione atta a comprovare quanto autocertificato, l'ESU può svolgere, con ogni mezzo a sua disposizione, tutte le indagini che riterrà opportune chiedendo informazioni alla Polizia Tributaria, all'Amministrazione Finanziaria, alle Amministrazioni Comunali, alle Università, alle Scuole di ogni ordine e grado, etc. L'ESU può chiedere inoltre alle Direzioni Regionali delle Entrate del Ministero delle Finanze competenti l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali.

## ARTICOLO 9

### Disposizioni finali

1. Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle leggi in materia, fruisca del beneficio di cui sopra per effetto di dichiarazioni non veritiere, proprie o dei propri congiunti, perde il diritto al mantenimento di quanto complessivamente concesso, salva in ogni caso la denuncia all'autorità giudiziaria qualora si ravvisino estremi di reato., ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000.
2. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati richiesti in autocertificazione nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta sono destinati al complesso delle operazioni, svolto, di norma con mezzi elettronici ed automatizzati, finalizzate alla elaborazione della graduatoria. La resa dei dati richiesti è obbligatoria per la partecipazione al concorso; alla mancata presentazione, consegue l'esclusione dal concorso medesimo. I dati raccolti presso l'interessato dall'Esu e dalle Università di Padova possono essere comunicati all'Amministrazione Finanziaria, all'Università degli Studi di Padova nonché alla Regione Veneto; i dati di reddito, i dati di merito e tutti gli altri dati, necessari alla formulazione della graduatoria e alla sua trasparenza, sono pubblici. In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all'interessato sono garantiti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lvo n. 196/2003. Con riferimento ai dati sensibili si rende noto che i dati trattati sono limitati alla certificazione della stato di

portatore di handicap od invalido civile e della relativa percentuale di invalidità del soggetto richiedente il beneficio o dei soggetti componenti il nucleo familiare di appartenenza. Titolare del trattamento dei dati personali raccolti dall'ESU è: ESU di Padova – AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO.

#### Normativa di riferimento

- Legge Regionale n. 16 del 9/08/2002 avente lo scopo di perseguire una migliore qualificazione del servizio sanitario regionale;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 3592 del 28/11/2003, così come integrata dai provvedimenti di Giunta Regionale n. 2141 del 16/07/2004 e n. 3142 del 18/10/2005, che ne approvano i criteri e le modalità di attuazione demandando all'ESU – Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova tutta l'attività gestionale connessa;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 2864 del 30/11/2010, che individua i contributi erogabili per l'anno accademico 2008/2009;
- Decreto del Commissario Straordinario n. 44 del 29/11/2011, viene indetto il concorso per l'assegnazione del contributo regionale per l'anno accademico 2008/2009
- Per quanto non previsto negli articoli precedenti si fa rinvio alle leggi e norme vigenti in materia.

Padova, 29 novembre 2011

Il Direttore

Dott. Stefano Ferrarese

Il Commissario Straordinario

Dott. Rocco Bordin

## ALLEGATO

### Valutazione delle condizioni economiche

Le condizioni economiche del candidato ( i redditi cui fare riferimento sono quelli percepiti nell'anno solare 2008) sono individuate sulla base della natura e dell'ammontare del reddito, della situazione patrimoniale e dell'ampiezza e tipologia del nucleo familiare, definito secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 7.5.99 n. 221 art. 1-bis e successive modifiche ed integrazioni, ovvero:

- sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente – ISEE - così come definito dai D.L. 109/98, 130/2000 e succ. , che non potrà superare il limite di: **50.000,00 Euro**.

Il candidato è considerato facente parte del nucleo familiare, pur non essendo soggetto a carico IRPEF, qualora non ricorrano entrambi i seguenti requisiti: I) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni in alloggio non di proprietà di un suo membro, II) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno 2 anni, non inferiori a € 6.500,00 con riferimento ad un nucleo familiare di una persona;

I redditi percepiti all'estero vanno valutati sulla base del cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, così come i patrimoni mobiliari; i patrimoni immobiliari localizzati all'estero sono valutati, solo nel caso di fabbricati, sulla base del valore convenzionale di € 500,00 per metro quadrato

### Valutazione punteggio di ammissione

Per la concessione del contributo si terrà conto delle graduatorie formulate dalle Università degli Studi di Padova e di Verona in base al punteggio ottenuto da ciascun candidato nei concorsi di ammissione alle scuole di specializzazione. Pertanto il parametro di selezione è costituito dal punteggio conseguito al concorso di ammissione alla scuola di specializzazione per l'anno accademico 2008/2009.

### Studenti non appartenenti all'Unione Europea e redditi percepiti all'estero

1. Gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea sono ammessi a parità di trattamento con gli studenti italiani.
2. I redditi percepiti all'estero, così come i patrimoni mobiliari, sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro **dell'anno 2008** ai sensi del D.L. 167/90 art. 4 co. 6 e L. 227/1990. Le tabelle sono riportate nel sito internet [www.esu.pd.it](http://www.esu.pd.it). I patrimoni immobiliari disponibili all'estero sono valutati solo nel caso di fabbricati e considerati sulla base del valore convenzionale di Euro 500,00 al metro quadro.
3. Gli studenti stranieri dovranno produrre tassativamente **entro il 16/01/2012** la documentazione relativa alle proprie condizioni anagrafiche ed economiche, rilasciata dalle competenti Autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle Autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, e legalizzata dalle Prefetture ai sensi del DPR 28/12/2000 nr. 445.
4. La mancata presentazione nei termini della documentazione di cui sopra o la riscontrata difformità con quanto autocertificato comporterà l'immediata perdita del beneficio fatte salve le sanzioni di legge.
5. Per gli studenti stranieri provenienti dai "paesi particolarmente poveri", in relazione anche alla presenza di un basso "indicatore di sviluppo umano", il cui elenco è definito dal D.M. 8 maggio 2001 e pubblicato nel sito internet [www.esu.pd.it](http://www.esu.pd.it), la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. In alternativa, nel caso di studenti iscritti ad una università nel paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'università di iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta università. Per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane.